



COMUNE DI TURRI

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 06-07-22

ORIGINALE

Oggetto: Costituzione della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni Soleminis, Turri e Baressa.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di luglio alle ore 19:15, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Picchedda Martino	P	Lallai Sandro Domenico	A
Casula Ilaria	P	Cotza Simone	A
Figus Claudio	P	Cau Paolo	P
Casula Giuliana	A	Medda Gian Nicola	P
Atzori Marco	A	Diana Flavio	A
Serpi Cristiano	P		

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.

Assume la presidenza l' Ing. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott. Cossu Gianluca.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo e ne disciplina le funzioni;
- l'art. 7, comma 31-ter, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, istituita dall'art. 102 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia;
- l'art. 99 del suddetto decreto stabilisce che il sindaco e il presidente della provincia nominano il Segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non

oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il Segretario è confermato;

- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 465/1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevede che i Comuni, le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che:

- a seguito di accordi intercorsi tra questa Amministrazione Comunale e quelle dei Comuni di Turri e Baressa si è giunti a concordare l'opportunità di dare vita ad una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 10 del DPR 04/12/1997 n. 465;

- l'art. 10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997 precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Atteso che le competenze attribuite al Segretario Comunale dal T.U.E.L. e dallo Statuto, inerenti in particolare i compiti e funzioni istituzionali di direzione della struttura organizzativa e di collaborazione, consulenza e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, possono essere svolte compiutamente e correttamente per i tre Comuni articolando l'orario delle prestazioni in ragione delle necessità delle strutture e delle complessità organizzative;

Ritenuto che la funzionalità e l'efficienza dell'Ente non dipenda solo da una presenza puramente istituzionale del Segretario Comunale, ma dall'impegno e dalla professionalità profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali nonché dalla capacità di attivare una organizzazione interna funzionale ed efficace;

Considerato che:

- nel rispetto delle disposizioni del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. e in particolare di quanto previsto dall'art. 19, è intendimento articolare le prestazioni lavorative del Segretario Comunale in modo da assicurare la presenza del Segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative rispondente alle esigenze della struttura organizzativa di ciascun Comune, concordando la seguente misura dell'orario settimanale:

- Comune di **Soleminis**: 50% pari a 18 ore settimanali;
- Comune di **Turri**: 25%, pari a 9 ore settimanali;
- Comune di **Baressa**: 25% pari a 9 ore settimanali;

Dato atto che:

- il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Soleminis, quale ente con maggior numero di abitanti;
- gli oneri finanziari saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati nelle stesse misure, in termini percentuali, del servizio prestato presso ciascun Ente, come meglio precisato nello schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- la durata della convenzione è stabilita a tempo indeterminato, salvo recesso unilaterale o scioglimento consensuale come regolati dalla convenzione medesima, fatti salvi i provvedimenti di competenza della Prefettura – UTG di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sardegna.

Ravvisata l'opportunità di procedere al convenzionamento del servizio di segreteria comunale;

Visto l'allegato schema di convenzione, contenente le condizioni e le modalità che regolano i rapporti tra le parti e ritenuto di poterla approvare in quanto espressione della volontà di questo Consiglio comunale, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare le necessarie determinazioni per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, nonché procedere all'approvazione del sopraccitato schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Soleminis, Turri e Baressa;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visti:

- il D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.P.R. 465/1997;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di segreteria;

Con voti unanimi a favore

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di procedere ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del DPR n. 465/1997, al convenzionamento per la gestione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di Soleminis, Turri e Baressa a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio del Segretario titolare;

Di approvare lo schema di convenzione costituito da n. 9 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che l'efficacia della convenzione per la gestione associata dell'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Soleminis, Turri e Baressa, con la decorrenza sopra indicata, è comunque condizionata all'adozione da parte della Prefettura – UTG di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sardegna, dei provvedimenti di competenza ed, in particolare, ai provvedimenti inerenti la costituenda convenzione;

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Sardegna per i provvedimenti di competenza;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla effettiva stipula della stessa convenzione.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 01-07-2022

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 01-07-2022

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott. Cossu Gianluca

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-07-22 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale
Dott. Cossu Gianluca

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)